

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMW

Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

Circolare n.2/2025_2026

Ai Docenti

Alle Referenti di plesso

Ai preposti e ai Referenti della Sicurezza

Ai Collaboratori Scolastici

Al Direttore sga

Al Sito

OGGETTO: DIRETTIVA VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Per il nuovo anno scolastico 2025/2026, richiamo l'attenzione di tutto il personale dell'Istituto sulle disposizioni relative alla **vigilanza degli alunni** e sulle **responsabilità** che gravano sull'istituzione scolastica, sui singoli docenti e sui collaboratori scolastici.

La presente circolare costituisce una **disposizione di servizio obbligatoria**. Vi invio a leggere attentamente le indicazioni e a mettere in atto tutti gli interventi organizzativi necessari, anche attraverso il coordinamento dei referenti di plesso.

I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL CODICE CIVILE

L'attenzione alla vigilanza in ambito scolastico è supportata da diversi articoli del Codice Civile italiano, che stabiliscono i principi generali in materia di responsabilità per danni:

- **Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito):** Questo articolo stabilisce il principio generale della responsabilità aquiliana, secondo cui "*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*". Nel contesto scolastico, ciò significa che se un danno si verifica a causa di una mancata o insufficiente vigilanza, la scuola o il personale scolastico potrebbero essere chiamati a risponderne.
- **Art. 2047 c.c. (Danno cagionato dall'incapace):** Questo articolo tratta la responsabilità per il danno cagionato da persone incapaci di intendere o di volere. Per quanto riguarda la scuola, se un danno è causato da un alunno incapace, i soggetti tenuti alla sua sorveglianza (in questo caso, la scuola e i docenti) sono responsabili, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto.
- **Art. 2048 c.c. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte):** Questo è l'articolo più direttamente pertinente alla responsabilità della scuola. Esso stabilisce che "*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, se non provano di non aver potuto impedire il fatto*". Questo articolo pone una presunzione di responsabilità a carico del personale scolastico, che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato la dovuta vigilanza o che l'evento dannoso era imprevedibile e inevitabile.
- A questi si aggiunge **l'Art. 61 della legge 11/07/1980**, che, pur non essendo parte del Codice Civile, è rilevante in quanto **esclude la responsabilità patrimoniale del personale della scuola per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che non sia accertato il**

dolo o la colpa grave. Questo sposta l'onere del risarcimento sul Ministero dell'Istruzione, fermo restando l'obbligo di vigilanza.

In sintesi, la legislazione italiana, attraverso **il Codice Civile** e altre norme specifiche, attribuisce alla scuola e al suo personale un **preciso e stringente dovere di vigilanza sugli studenti, con conseguenze di responsabilità in caso di inadempienza.**

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI: L'OBBLIGO DI VIGILANZA

L'**obbligo di vigilanza** inizia con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la sua uscita. Questo include l'intero periodo di permanenza dell'alunno a scuola, comprese la ricreazione e la mensa. Si estende, inoltre, a tutte le attività scolastiche in generale, come uscite didattiche, viaggi d'istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o di pertinenza.

Il **grado di vigilanza** deve essere adeguato all'età e alla maturità degli allievi.

La **responsabilità per "culpa in vigilando" (omessa vigilanza)** deriva dalla presunzione che un danno sia conseguenza del comportamento omissivo di chi sorveglia. Un docente può liberarsi da questa responsabilità solo se dimostra di:

1. aver esercitato una **vigilanza adeguata**.
2. non aver potuto impedire il fatto perché si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso, nonostante l'adozione di tutte le misure preventive necessarie.

È fondamentale ricordare che **l'obbligo di vigilanza** ha rilevanza primaria rispetto a qualsiasi altro obbligo di servizio. In caso di incompatibilità tra più doveri, **la vigilanza deve sempre essere la priorità del docente.**

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI

Secondo l'Art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007, gli insegnanti sono tenuti a **trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni. È essenziale la massima puntualità.

Procedure specifiche:

- **Apertura cancelli:** Un collaboratore scolastico aprirà i cancelli 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e sorveglierà l'ingresso degli alunni.
- **Accoglienza alunni:**
 - **Scuola dell'Infanzia:** I bambini raggiungeranno le loro sezioni dove saranno attesi dalle loro docenti.
 - **Scuola Primaria:** Gli alunni si dispongono nelle aree indicate del cortile, attesi dai docenti. Al suono della seconda campanella, raggiungeranno le aule accompagnati dal docente della prima ora.
 - **Scuola Secondaria di I Grado:** Gli studenti raggiungeranno direttamente le loro aule, dove saranno attesi dai docenti.
- **Ritiro degli alunni:**
 - Gli alunni devono essere accompagnati e prelevati dai genitori/tutori al cancello della scuola.
 - I genitori impossibilitati possono compilare un'**apposita delega scritta** a persone maggiorenni.
 - **Solo per la Scuola Secondaria di I Grado:** L'uscita autonoma dell'alunno è consentita solo se i genitori/tutori hanno firmato l'apposito modulo di autorizzazione.
- **Mancato ritiro occasionale:**
 - In caso di mancato ritiro, i docenti contatteranno i genitori o la persona delegata. L'alunno sarà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante e/o del collaboratore scolastico, che darà priorità alla vigilanza e al reperimento delle figure parentali.
 - Se l'alunno non viene prelevato entro 15 minuti dall'orario di uscita e i genitori/tutori non sono rintracciabili, il personale in servizio contatterà la **Polizia Locale** (049 9460408) e/o i

Servizi Sociali Territoriali. In ultima istanza, si contatterà la **Stazione locale dei Carabinieri**.

- Se il mancato ritiro si verifica per due volte ravvicinate (entro 15 minuti dal termine delle lezioni), gli insegnanti convocheranno i genitori/tutori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico.
- **Supporto dei Collaboratori Scolastici:** I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.

VIGILANZA IN CLASSE E DURANTE L'INTERVALLO

- **Vigilanza in classe:** La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente, il docente deve dimostrare di aver vigilato adeguatamente, prevedendo ogni situazione pericolosa in relazione a precedenti noti o frequenti. La prova liberatoria non si esaurisce nel non aver impedito il fatto, ma nell'aver adottato preventivamente tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.
- **Vigilanza durante l'intervallo:** L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non interrompe gli obblighi di vigilanza. Data l'età degli alunni, è richiesta maggiore attenzione. La vigilanza deve essere attiva:
 - Gli alunni svolgono l'intervallo nelle aree indicate del cortile sotto la sorveglianza dei docenti o nelle proprie aule in caso di maltempo.
 - L'accesso ai servizi igienici del piano terra è consentito solo con autorizzazione degli insegnanti, evitando assembramenti. I servizi saranno presidiati da un docente o un collaboratore scolastico.
 - Devono essere scoraggiati atteggiamenti che possano causare incidenti o danni alle strutture e arredi.
 - Devono essere incoraggiati l'uso corretto degli spazi e la raccolta differenziata.

VIGILANZA IN CONTESTI SPECIFICI

- **Esperti/Docenti esterni:** In caso di intervento di esperti esterni, la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe rimangono in capo al docente in servizio, che deve rimanere in aula e affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.
- **Attività alternative alla Religione Cattolica:** Agli alunni che hanno optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto o del cortile. Per questi alunni non è prevista alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto in tale orario. Agli alunni che scelgono le attività alternative all'interno della scuola è garantita un'aula/spazio con vigilanza/assistenza di un docente.
- **Vigilanza durante la mensa:** La vigilanza è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici se non impegnati nell'igienizzazione dei locali. Dopo il pranzo, i docenti accompagnano gli alunni nel cortile o in classe per il tempo restante, assicurando la dovuta sorveglianza. I cancelli dell'edificio rimangono chiusi. **I docenti devono disporsi in modo tale da assicurare la dovuta sorveglianza in tutta l'area, controllando e agendo come per l'intervallo del mattino.**
- **Cambi di Turno Docenti:** Il cambio dell'ora deve essere il più rapido possibile per evitare di lasciare la classe senza un insegnante. Il docente uscente può rivolgersi al collaboratore scolastico per il mantenimento dell'ordine e la prevenzione di danni alle suppellettili. I docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera devono farsi trovare davanti all'aula interessata 5 minuti prima dell'inizio della loro lezione. In caso di ritardo o assenza non annunciata, i docenti presenti e i collaboratori scolastici devono vigilare sugli alunni e avvisare la Segreteria - Ufficio Personale, il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori.

- **Alunni BES (Legge 104/92):** La vigilanza e la responsabilità agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, specialmente se imprevedibili, non può essere demandata ai soli insegnanti di sostegno, ma deve essere sempre assicurata e condivisa tra i docenti di classe, l'operatore sociosanitario e, se necessario, i collaboratori scolastici.
- **Vigilanza in caso di sciopero:** Durante le giornate di sciopero, il personale docente e non docente ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, poiché tale servizio rientra tra le misure essenziali per garantire i diritti dei minori.
- **Uscita degli alunni dalla classe:** I docenti autorizzano gli alunni ad uscire dalla classe fuori dall'orario dell'intervallo solo per assoluta necessità e uno alla volta, controllandone il rientro. **L'allontanamento temporaneo per motivi disciplinari deve essere evitato.**
- **Entrata posticipata/Uscita anticipata:** I genitori devono fare richiesta scritta e motivata. L'alunno dovrà essere accompagnato/prelevato dai genitori o da un loro delegato (anche se autorizzato all'uscita autonoma). Le autorizzazioni telefoniche non sono ammesse. Ingresso in ritardo e uscita anticipata devono essere giustificati e registrati tramite gli appositi moduli del diario scolastico e sul registro elettronico .
- **Uscite Didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione:** La vigilanza sugli alunni va esercitata per tutta la durata dell'attività, 24 ore su 24 in caso di pernottamento. Gli alunni non possono mai essere lasciati liberi di muoversi autonomamente senza la presenza dei docenti accompagnatori. Durante i soggiorni in strutture alberghiere, i docenti devono verificare preventivamente i rischi potenziali delle camere (es. balconi) e impartire adeguate indicazioni sul comportamento.

SICUREZZA E VIGILANZA SPECIFICA

- **Vigilanza laboratori:** L'accesso ai laboratori è consentito agli alunni solo con l'accompagnamento del docente, responsabile del corretto uso delle attrezzature tecnologiche e scientifiche.
- **Vigilanza attività sportive in palestra:**
 - Durante il tragitto aula-palestra e viceversa, la vigilanza è affidata al docente di Educazione Fisica o al docente in servizio.
 - Gli alunni non possono allontanarsi dalla palestra senza autorizzazione.
 - L'accesso è consentito solo con abbigliamento e scarpe ginniche adeguate.
 - È vietato indossare oggetti (anelli, collane, ecc.) che possano costituire pericolo durante l'attività.
 - Il docente deve valutare le fonti di pericolo (attrezzature, ambienti), vigilare tenendo conto di età e capacità degli alunni, e proporre attività di difficoltà progressiva.
 - I docenti devono fornire spiegazioni chiare sulle norme operative e evitare esercizi non confacenti alle capacità degli allievi.
 - All'inizio di ogni anno scolastico, è necessario controllare lo stato delle attrezzature sportive, richiedere manutenzioni e registrare le verifiche effettuate.

GESTIONE DI EMERGENZE E SITUAZIONI CRITICHE

- **Allontanamento improvviso del docente dalla classe:** In caso di allontanamento per forza maggiore, il docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico per la vigilanza. Se l'allontanamento implica l'uscita dal plesso, il docente informerà il referente di plesso, che avviserà la segreteria e il Dirigente Scolastico.
- **Assenza improvvisa del docente / ritardo del supplente:** La vigilanza sarà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario a gestire la situazione di rischio.
 - Procedure in Caso di Infortunio:
 - Prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso.

- Chiamare, se necessario, il 118.
- Avvisare sempre la famiglia, indipendentemente dalla gravità.
- Informare tempestivamente la segreteria.
- Compilare la denuncia d'infortunio con attenzione e precisione (anche per infortuni nel tragitto casa-scuola e viceversa). La segreteria si occuperà della comunicazione all'Assicurazione.
- **Vigilanza somministrazione farmaci:** La somministrazione di farmaci in orario scolastico richiede una richiesta formale dei genitori, con certificazione medica. Il Dirigente Scolastico, con il supporto del personale, definirà modalità e luogo per la conservazione/somministrazione, valuterà l'accesso dei genitori per la somministrazione e la disponibilità degli operatori scolastici.
- **Vigilanza su casi di bullismo e cyberbullismo:** I docenti e i collaboratori scolastici hanno il dovere di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui vengano a conoscenza, per avviare provvedimenti disciplinari ed educativi. Il Team Bullismo/Cyberbullismo dell'Istituto coordina le iniziative di prevenzione e contrasto.

RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Pur non rientrando nel novero dei "precettori" in senso stretto, il CCNL vigente prevede per i collaboratori scolastici **compiti di accoglienza e sorveglianza assidua e diretta degli alunni** nei periodi immediatamente antecedenti e successivi alle attività didattiche, durante l'intervallo, e assistenza durante il pasto nelle mense.

Per tutta la durata delle lezioni, i collaboratori scolastici devono garantire **continuità di sorveglianza**. È vietato allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di specifiche misure organizzative. L'allontanamento è giustificato solo da esigenze fisiologiche, organizzative interne o altre esigenze straordinarie.

Ringrazio per la consueta collaborazione e pongo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa